

Prog 3086

del 04-10-21

d 19-10-21




Comune di Carini

**Regolamento per la disciplina dei mercatini dell'ingegno e
delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico**

Testo Modificato

Con Atto C.C n. 78 del 08/09/2021



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATINI DELL'INGEGNO E DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE CHE SI SVOLGONO SU SUOLO PUBBLICO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini dell'ingegno e delle attività artistiche, d'ora in poi "mercatini" o "manifestazione", destinati alla vendita di articoli di produzione propria, espressione della capacità manuale e della creatività artistica dell'operatore, da intendersi quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi le finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti eturisti.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto degli articoli 3,7,7 bis e 13 del D.Lgs n. 267/2000. La normativa di riferimento è da individuarsi nella Legge Regionale 28/99 e nelle relative disposizioni attuative, nel D.Lgs. 59/2010, nei presenti criteri e nelle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.

L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:

- alle norme sul commercio in sede fissa (Legge Regionale 28/1999)

- alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. n.18/1995).

Art. 2 –AUTORITÀ COMPETENTE

Le competenze previste dal presente Regolamento sono attribuite al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 3 – DIRITTI D'INTERESSI

I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4 – OGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

Il mercatino da svolgersi su area pubblica o aperta al pubblico ha come oggetto l'esposizione e la vendita di oggetti di propria ideazione e/o realizzazione, di valore unitario non superiore ad Euro 250,00 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di decoupage, ceramiche, lavori in ferro, cartapesta, statuine, opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, ricami, lavorazione di metalli, pietre e pelletterie in genere, ecc., ovvero devono riguardare la costruzione di oggetti di pregio e di arte (come monili, maschere, composizioni floreali, giocattoli, soprammobili o simili), nonché qualsiasi espressione di capacità artistica che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico ivi comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Tutti gli oggetti devono essere realizzati esclusivamente dal soggetto ammesso ad occupare il posteggio su suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività così come definita dal presente Regolamento. E' vietata, pertanto, la vendita di oggetti non di produzione propria. E' vietata, altresì, ogni forma di commercio esercitata in maniera imprenditoriale.

Non sono considerate attività artistiche le attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio

come gli indovini, i cartomanti, i chiromanti, gli incantesimi, i giochi di sortilegio, esorcismi esimili.


E' fatto inoltre divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti d'antiquariato;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n. 42/2004);
- materiale pornografico;
- animali.

Tali attività non possono essere autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art. 5 - AREE PER I MERCATINI E LORO POSTEGGI INTERNI

Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche messe a disposizione dal Comune. In caso di mercatino su area pubblica, non istituito ed organizzato dal Comune, la concessione dell'area avverrà con le modalità di cui al successivo art. 7. Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- 
- adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
 - suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;
 - facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
 - illuminazione dell'area;
 - possibilità di collegamento alla rete dell'energia elettrica pubblica.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione. La struttura comunale competente, eventualmente con l'ausilio di altri Servizi, potrà effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

Disposizioni per i posteggi:

- non potranno avere una dimensione superiore a metri **3,00** di fronte espositivo ed a metri **3,00** di profondità e **non** potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento di veicoli;
- tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri **0,50** al fine di agevolare il movimento degli operatori e a tutela della sicurezza;
- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri **3,50**;
- deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni, stand o tende al fine di riparare gli operatori e i mercanti;
- le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. **50** dal suolo;



-si dovrà prevedere un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono partecipare ai mercatini solo operatori non professionali che espongono e vendono le opere frutto del proprio ingegno e creatività, senza il carattere della continuità e in modo occasionale, muniti di tesserino nominativo con validità annuale rilasciato dall'Autorità competente di cui al precedente art. 2.

L'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del tesserino, è soggetto al versamento dei diritti di istruttoria fissati in Euro 10,00 (dieci/00).

Ai fini del rilascio del tesserino, l'operatore presenta comunicazione obbligatoriamente corredata di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la propria condizione di operatore non professionale e la non iscrizione al Registro delle Imprese;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- due fotografie del richiedente, formato tessera, (da apporre sul tesserino e sulla domanda);
- ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria.

La presentazione della comunicazione costituisce titolo per la partecipazione ad una sola manifestazione espressamente indicata nella comunicazione, qualora il Comune abbia espressamente autorizzato l'occupazione del suolo pubblico. La partecipazione ad eventi successivi è subordinata al rilascio dello specifico tesserino.

Fino al termine di mesi sei dalla dichiarazione di fine dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid 19, i diritti di istruttoria non sono dovuti.

Il tesserino è strettamente personale e consente la partecipazione dell'operatore a 15 (quindici) eventi per anno solare in ambito comunale e dovrà essere vidimato dall'Autorità competente prima della partecipazione ad ogni singolo evento e dopo il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino prevista dal successivo art. 7 e all'acquisizione dell'elenco dei partecipanti da parte dell'organizzatore. A tal fine, il tesserino dovrà riportare l'anno di riferimento e sarà dotato di numero 15 (quindici) spazi nei quali apporre la vidimazione. Per le finalità del presente Regolamento, per evento si intende una manifestazione di durata non superiore a tre giorni consecutivi. Manifestazioni di durata superiore o che si svolgano in giorni non consecutivi, sono da intendere singoli eventi da assoggettare a più vidimazioni.

La perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento comporta, per l'operatore, l'obbligo della immediata restituzione del tesserino all'Autorità competente, restituzione che deve avvenire entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito. La mancata restituzione comporta la sanzione prevista dal successivo art. 12.

La richiesta di vidimazione per la partecipazione al singolo evento da parte dell'operatore non più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, comporta la sanzione prevista dal successivo art. 12.

La vidimazione del tesserino dà diritto ad occupare un solo posteggio.

Il tesserino può essere rilasciato a:

- tutte le persone fisiche residenti in Italia o appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea;

- alle persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con il premesso soggiorno;

- alle società cooperative e le associazioni senza scopo di lucro.

Il tesserino non può essere rilasciato agli operatori commerciali o artigianali iscritti nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività. L'organizzatore del mercatino ha l'obbligo di verificare che gli operatori ammessi alla manifestazione siano in possesso del tesserino vidimato per lo specifico evento. L'organizzatore, inoltre, ha l'obbligo di comunicare al Comune, entro dieci giorni prima della data di inizio della singola manifestazione, l'elenco dei partecipanti. L'Amministrazione Comunale, per il tramite dei propri servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dall'organizzatore, che dai singoli partecipanti, nonché il permanere dei requisiti previsti dal presente Regolamento in capo ai singoli soggetti. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.12.

Gli operatori che partecipano alle manifestazioni, sono tenuti al rispetto delle norme in materia fiscale e tributaria.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO DI UNMERCATINO

L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto organizzatore privato, consorzi, associazione onlus o associazione di cittadini, comitati di vie e/o quartiere è subordinato alla presentazione di apposita domanda e alla previa deliberazione da parte della Giunta Comunale che dovrà valutare l'opportunità di approvare la manifestazione in termini di attrattiva turistica, sociale, ricreativa e/o culturale. La specifica autorizzazione, verrà rilasciata dall'Autorità competente, previa acquisizione di apposita istanza che dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
- il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
- la generalità o la specializzazione delmercato;
- la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
- la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fasciaoraria;
- l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare;
- l'eventuale richiesta di concessione di comodato della segnaletica stradale;
- l'eventuale richiesta di trasporto e posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino;
- planimetria in scala adeguata dalla quale si evinca il rispetto dei parametri di cui al precedente art.5 e

la numerazione dei posteggi;

L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso periodo e luogo, la Giunta Comunale le valuterà tenendo conto, in primo luogo, della maggiore valenza turistica, sociale, ricreativa e culturale del progetto depositato, ed eventualmente, a parità, dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.

I titoli autorizzativi o concessioni hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli attestessi.

Art. 8 – VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione. Si

potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento. Tali attività, se indicate all'atto della presentazione del progetto, costituiranno elemento di valutazione ai fini del precedente art. 7.

Art. 9 – SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

Per lo svolgimento dei mercatini serali è fatto obbligo di depositare preventivamente, all'ufficio comunale competente, la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici allestiti. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.

L'organizzatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine l'eventuale presenza di abusivi. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi;
- obbligo di vidimazione del tesserino di cui all'art. 6 del presente regolamento prima di avviare le operazioni di esposizione e/o vendita;
- obbligo di esporre il tesserino di cui all'art. 6 del presente Regolamento in posizione visibile;
- obbligo di sgombero degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;



-divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica, se non preventivamente autorizzati dall'Autorità competente;

-divieto di accensione difuochi;

-divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;

-divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.

L'organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori. Il trasporto e la posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino, dovrà avvenire a cura e spese dell'organizzatore del mercatino nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del vigente Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere in comodato d'uso gratuito, limitatamente alla durata della manifestazione, la segnaletica stradale e le altre attrezzature. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse farsi carico delle spese per il trasporto e la posa della segnaletica, le spese sostenute, quantificate anticipatamente dal dirigente competente, dovranno essere rimborsate dal promotore o organizzatore del mercatino all'atto della stipula della convenzione.

Art. 10- CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, TARIFFE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA.

Il Comune, in caso di mercatini organizzati da consorzi/associazioni di operatori non aventi scopo di lucro, riconoscendo le finalità turistiche, sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, può disporre l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

L'organizzatore della manifestazione potrà richiedere ai soggetti partecipanti una quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese. Tali somme dovranno coprire le sole spese vive sostenute dall'organizzatore, tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: il noleggio di attrezzature, la corrente elettrica, la pubblicità e la promozione, le spese per certificazioni e collaudi, eventuale TOSAP. L'organizzatore della manifestazione, in caso di patrocinio gratuito, dovrà entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa presentare all'Amministrazione Comunale una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate o accertate, producendo copia dei documenti contabili e delle relative quietanze di pagamento. Nel caso di mancata o incompleta presentazione all'Ente della documentazione contabile di cui ai commi precedenti verrà applicata la sanzione di cui all'art.12.

Art. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA'

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, l'Autorità Comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo determinabile di volta in volta e comunque ricompreso fra un minimo di sette ed un massimo di trenta giorni. Si considerano di particolare gravità:

-il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;

-il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.



Può essere disposta l'inibizione totale dell'esercizio dell'attività, nei seguenti casi:

- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.

In tutti i casi di cui sopra l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore dell'organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

Art. 12 – SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981. Qualora siano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, gli organizzatori saranno considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981. La disposizione di cui sopra non si applica qualora il mercatino sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Nel caso di omessa o incompleta rendicontazione, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, all'organizzatore non verranno più rilasciate autorizzazioni per la gestione dei mercatini per almeno due anni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 2.000,00 e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

L'operatore che in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento non abbia restituito il tesserino all'autorità competente o che ne abbia richiesto la validazione quando non più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00.

L'esercizio dell'attività da parte di soggetti non in possesso del tesserino di cui all'articolo 6 o in possesso del tesserino non validato dall'Autorità competente per l'evento in corso di svolgimento, è da intendere, inoltre, quale esercizio abusivo di commercio su aree pubbliche, soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 18/95.

Art. 13 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto, inoltre, all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO



Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini che si svolgeranno successivamente all'approvazione del Regolamento medesimo.

COMUNE DI CAVINI
(PROV. PAVESIO)
SI CERTIFICA

che il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nel giorno 10/10/1971 con deliberazione n. 10/10/1971.

Fatto a Cavini, li 10/10/1971.

Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Il Segretario Comunale



COMUNE DI CARINI

(PROV. PALERMO)

SI CERTIFICA

che il predetto atto Prov. 2 3085

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune

dal 06.10.2021 al 19.10.2021

Carini li 22.10.2021

Il Messo Comunale

IL COLLABORATORE MESSO

Sig. Armetta Federico

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Sonia Acquado